

**CONSORZIO OBBLIGATORIO DEI COMUNI DEL
VERCELLESE E DELLA VALSESIA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Con sede in Vercelli

.....

CONVENZIONE E NUOVO STATUTO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL CONSORZIO DI
AREA VASTA DENOMINATO C.O.VE.VA.R.
ADEGUAMENTO ALLA L.R. NR. 1/2018
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA
DALLA L.R. NR. 4/2021.

.....

L'anno duemilaventitre, nella data convenzionalmente
corrispondente a quella dell'ultima firma temporalmente apposta
alla presente convenzione, istitutiva del Consorzio Obbligatorio
dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei
rifiuti urbani siglabile "C.o.ve.va.r.", ai sensi della legge
regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e ss..mm.ii.;

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ciascun
Comune aderente al Consorzio ha approvato la Convenzione e
l'allegato Statuto, con deliberazioni di seguito specificate;

TRA:

il Comune di ALAGNA VALSESIA in persona del suo legale
rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente

atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ALBANO VERCELLESE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ALICE CASTELLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ALTO SERMENZA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ARBORIO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ASIGLIANO V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente

atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BALMUCCIA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BALOCCO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BIANZE', in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BOCCIOLETO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BORGO D'ALE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del

07.02.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BORGIO VERCELLI, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BORGOSIESA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.202, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di BURONZO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CAMPERTOGNO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CARCOFORO in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del

12.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CARESANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CARESANABLOT, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CARISIO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CASANOVA ELVO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CELLIO con BREIA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del

17.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CERVATTO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CIGLIANO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CIVIASCO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di COLLOBIANO in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di COSTANZANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del

14.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CRAVAGLIANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CRESCENTINO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di CROVA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di DESANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24.11.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di FOBELLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di FONTANETTO PO in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di FORMIGLIANA in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di GATTINARA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02.08.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di GHISLARENCO in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di GREGGIO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di GUARDABOSONE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di LAMPORO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di LENTA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di LIGNANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di LIVORNO FERRARIS, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di LOZZOLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di MOLLIA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di MOTTADEI CONTI, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di MONCRIVELLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di OLCENENGO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.06.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di OLDENICO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di PALAZZOLO V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di PERTENGO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di PEZZANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di PILA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di PIODE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di POSTUA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di PRAROLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di QUARONA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di QUINTO V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di RASSA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.12.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di RIMELLA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.12.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di RIVE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.10.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ROASIO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di RONSECCO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ROSSA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di ROVASENDA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di SALASCO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di SALI V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di SALUGGIA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di SAN GERMANO V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di SAN GIACOMO V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune di SANTHIA', in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune SCOPA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune SCOPELLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune STROPPIANA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune SERRAVALLE SESIA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente

atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune TRICERRO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune TRINO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2021; , già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune TRONZANO V.SE, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune VALDUGGIA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune VARALLO, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune VERCELLI, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune VILLARBOIT, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

il Comune VOCCA, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.12.2021, già approvativa della predetta Convenzione e Statuto;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite si conviene di sottoscrivere la presente Convenzione del Consorzio di Area Vasta denominato Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani, siglabile C.O.VE.VA.R. e l'allegato Statuto Consortile, come segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani siglabile C.o.ve.va.r. del giorno 12.07.2006, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10

gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

2. Tra i comuni di ALAGNA VALSESIA - ALBANO VERCELLESE - ALICE CASTELLO - ALTO SERMENZA - ARBORIO - ASIGLIANO V.SE - BALMUCCIA - BALOCCO - BIANZE' - BOCCIOLETO - BORGO D'ALE - BORGO VERCELLI - BORGOSIESA - BURONZO - CAMPERTOGNO - CARCOFORO - CARESANA - CARESANABLOT - CARISIO - CASANOVA ELVO - CELLIO con BREIA - CERVATTO - CIGLIANO - CIVIASCO - COLLOBIANO - COSTANZANA - CRAVAGLIANA - CRESCENTINO - CROVA - DESANA - FOBELLO - FONTANETTO PO - FORMIGLIANA - GATTINARA - GHISLARENCO - GREGGIO - GUARDABOSONE - LAMPORO - LENTA - LIGNANA - LIVORNO FERRARIS - LOZZOLO - MOLLIA - MOTTADEI CONTI - MONCRIVELLO - OLCENENGO - OLDENICO - PALAZZOLO V.SE - PERTENGO - PEZZANA - PILA - PIODE - POSTUA - PRAROLO - QUARONA - QUINTO V.SE - RASSA - RIMELLA - RIVE - ROASIO - RONSECCO - ROSSA - ROVASENDA - SALASCO - SALI V.SE - SALUGGIA - SAN GERMANO V.SE - SAN GIACOMO V.SE - SANTHIA' - SCOPA - SCOPELLO - STROPPIANA - SERRAVALLE SESIA - TRICERRO - TRINO - TRONZANO

V.SE – VALDUGGIA – VARALLO – VERCELLI – VILLARBOIT – VOCCA è istituito il Consorzio di area vasta denominato Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani siglabile “C.o.ve.va.r.”, con sede in Vercelli.

Art. 2 (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:

a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.

5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano

economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3 (Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.

2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di

competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4 (Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare

riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.

3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5 (Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

3. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:

a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;

b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;

c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;

d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8 (Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le

maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9 (Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.

2. In sede di prima attuazione il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza

3. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria, il tesoriere e tutti gli uffici e Servizi del Consorzio, già costituito ai sensi della previgente L.R. n. 24/2002, nonché gli incarichi conferiti e in corso di validità, sino alla loro naturale scadenza.

4. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, il programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

5. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in unico originale ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

7. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

8. Nel caso in cui, il Consorzio non abbia provveduto all'adozione di regolamenti per l'esercizio delle funzioni, si fa riferimento ad atti e regolamenti approvati dal Comune del luogo in cui ha sede il Consorzio, ove compatibili

Letto, confermato e sottoscritto. Firme:

Per il Comune di Alagna Valsesia, il Sindaco

Per il Comune di Albano Vercellese, il Sindaco

Per il Comune di Alice Castello, il Sindaco

Per il Comune di Alto Sermenza, il Sindaco

Per il Comune di Arborio, il Sindaco

Per il Comune di Asigliano V.se, il Sindaco

Per il Comune di Balmuccia, il Sindaco

Per il Comune di Balocco, il Sindaco

Per il Comune di Bianzè, il Sindaco

Per il Comune di Boccioleto, il Sindaco
Per il Comune di Borgo d'Ale, il Sindaco
Per il Comune di Borgo Vercelli, il Sindaco
Per il Comune di Borgosesia, il Sindaco
Per il Comune di Buronzo, il Sindaco
Per il Comune di Campertogno, il Sindaco
Per il Comune di Carcoforo, il Sindaco
Per il Comune di Caresana, il Sindaco
Per il Comune di Caresanablot, il Sindaco
Per il Comune di Carisio, il Sindaco
Per il Comune di Casanova Elvo, il Sindaco
Per il Comune di Cellio con Breia, il Sindaco
Per il Comune di Cervatto, il Sindaco
Per il Comune di Cigliano, il Sindaco
Per il Comune di Civiasco, il Sindaco
Per il Comune di Collobiano, il Sindaco
Per il Comune di Costanzana, il Sindaco
Per il Comune di Cravagliana, il Sindaco
Per il Comune di Crescentino, il Sindaco
Per il Comune di Crova, il Sindaco
Per il Comune di Desana, il Sindaco
Per il Comune di Fobello, il Sindaco
Per il Comune di Fontanetto Po, il Sindaco
Per il Comune di Formigliana, il Sindaco
Per il Comune di Gattinara, il Sindaco

Per il Comune di Ghislarengo, il Sindaco
Per il Comune di Greggio, il Sindaco
Per il Comune di Guardabosone, il Sindaco
Per il Comune di Lamporo, il Sindaco
Per il Comune di Lenta, il Sindaco
Per il Comune di Lignana, il Sindaco
Per il Comune di Livorno Ferraris, il Sindaco
Per il Comune di Lozzolo, il Sindaco
Per il Comune di Mollia, il Sindaco
Per il Comune di Motta dei Conti, il Sindaco
Per il Comune di Moncrivello, il Sindaco
Per il Comune di Olcenengo, il Sindaco
Per il Comune di Oldenico, il Sindaco
Per il Comune di Palazzolo V.se, il Sindaco
Per il Comune di Pertengo, il Sindaco
Per il Comune di Pezzana, il Sindaco
Per il Comune di Pila, il Sindaco
Per il Comune di Piode, il Sindaco
Per il Comune di Postua, il Sindaco
Per il Comune di Prarolo, il Sindaco
Per il Comune di Quarona, il Sindaco
Per il Comune di Quinto V.se, il Sindaco
Per il Comune di Rassa, il Sindaco
Per il Comune di Rimella, il Sindaco
Per il Comune di Rive, il Sindaco

Per il Comune di Roasio, il Sindaco
Per il Comune di Ronsecco, il Sindaco
Per il Comune di Rossa, il Sindaco
Per il Comune di Rovasenda, il Sindaco
Per il Comune di Salasco, il Sindaco
Per il Comune di Sali V.se, il Sindaco
Per il Comune di Saluggia, il Sindaco
Per il Comune di San Germano V.se, il Sindaco
Per il Comune di San Giacomo V.se, il Sindaco
Per il Comune di Santhià, il Sindaco
Per il Comune di Scopa, il Sindaco
Per il Comune di Scopello, il Sindaco
Per il Comune di Stroppiana, il Sindaco
Per il Comune di Serravalle Sesia, il Sindaco
Per il Comune di Tricerro, il Sindaco
Per il Comune di Trino, il Sindaco
Per il Comune di Tronzano V.se, il Sindaco
Per il Comune di Valduggia, il Sindaco
Per il Comune di Varallo, il Sindaco
Per il Comune di Vercelli, il Sindaco
Per il Comune di Villarboit, il Sindaco
Per il Comune di Vocca, il Sindaco

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Natura e oggetto
- Art. 3 - Competenza consortile
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5 – Esercizio associato di funzioni e accorpamento
- Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9 - Informazione
- Art. 10- Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11 - Garanzie per gli utenti
- Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 13 - Organi del Consorzio
- Capo I - Assemblea
- Art. 14 - Funzioni
- Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16 - Sessioni e sedute
- Art. 17 - Funzionamento
- Art. 18 - Composizione dell'Assemblea
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione
- Art. 19 - Funzioni
- Art. 20 - Convocazione e funzionamento
- Art. 21 - Composizione e nomina
- Art. 22 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni
- Capo III - Presidente del Consorzio
- Art. 23 - Funzioni
- Art. 24 - Elezione
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti
- Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni
- Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 28 - Investimenti e contratti
- Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti urbani siglabile "Co.VE.VA.R."
2. Il Consorzio ha sede legale in Vercelli.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarietà tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.
4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.
Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, almeno il 80% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale:

Alagnavalsesia	1,64115%
Albano Vercellese	0,28015%
Alice Castello	1,45809%
Altosermenza	0,65462%
Arborio	0,63122%
Asigliano Vercellese	0,92259%
Balmuccia	0,14977%
Balocco	0,26550%
Bianzè	1,29650%
Bocciolo	0,40499%
Borgo d'Ale	1,47771%
Borgo Vercelli	1,26076%
Borgosesia	6,36437%
Buronzò	0,64494%
Campertogno	0,43416%
Carcoforo	0,25538%
Caresana	0,73689%
Caresanablot	0,63450%
Carisio	0,65496%
Casanova Elvo	0,26353%
Cellio con Breia	0,62406%
Cervatto	0,11790%
Cigliano	2,32733%
Civiasco	0,18644%
Collobiano	0,13029%
Costanzana	0,56414%
Cravagliana	0,45851%
Crescentino	4,14423%
Crova	0,32300%
Desana	0,67521%
Fobello	0,36162%
Fontanetto Po	0,74019%
Formigliana	0,39739%
Gattinara	4,01352%
Ghislarengo	0,51168%
Greggio	0,27820%
Guardabosone	0,22214%
Lamporo	0,34203%
Lenta	0,56604%
Lignana	0,46810%
Livorno Ferraris	2,57583%
Lozzolo	0,44990%
Mollia	0,18008%
Moncrivello	0,85256%

Motta dei conti	0,46885%
Olcenengo	0,53735%
Oldenico	0,16650%
Palazzolo Vercellese	0,67095%
Pertengo	0,21746%
Pezzana	0,78459%
Pila	0,15073%
Piode	0,22238%
Postua	0,43278%
Prarolo	0,45985%
Quarona	2,02967%
Quinto Vercellese	0,28901%
Rassa	0,45199%
Rimella	0,31744%
Rive	0,29581%
Roasio	1,38426%
Ronsecco	0,49085%
Rossa	0,20340%
Rovasenda	0,72074%
Salasco	0,21403%
Sali Vercellese	0,13418%
Saluggia	2,14141%
San Germano Vercellese	0,99860%
San Giacomo Vercellese	0,23347%
Santhià	4,43800%
Scopa	0,39817%
Scopello	0,35672%
Serravalle Sesia	2,50061%
Stroppiana	0,73931%
Tricerro	0,44161%
Trino	3,92035%
Tronzano Vercellese	2,06487%
Valduggia	1,18974%
Varallo	4,35571%
Vercelli	22,92703%
Villarboit	0,43857%
Vocca	0,27233%

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.
2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 7 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.
3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.
5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano

i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli

utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

3. La fusione, anche per incorporazione, la costituzione di Unioni, la variazione della rappresentanza di Comuni, per il tramite di altro Ente Locale o di altra forma associativa, sono ratificate dall'Assemblea e comunicate agli Enti consorziati. E' facoltà dei Comuni, facenti parte di Unioni di Comuni o di altro Ente locale o di forme associative tra di essi, essere rappresentati per il tramite del rispettivo Ente Locale, in seno all'Assemblea del Consorzio; quest'ultima ne prende atto e lo comunica ai Comuni consorziati.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

5. In carenza, assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente presente più anziano.

Art. 16 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito e del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato, Amministratore dell'Ente rappresentato, per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.
2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.
3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco o assessore dei comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata del 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto

consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.

2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.

3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.

5. Alla struttura organizzativa di cui ai commi 3 e 4, compete:

a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) ogni altra attività attribuita dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e

l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. L'Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza della verifica quinquennale, di cui all'art. 4 c. 3, all'aggiornamento delle quote consortili per il 80% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

3. Nel caso in cui, il Consorzio non abbia provveduto all'adozione di regolamenti per l'esercizio delle funzioni, si fa riferimento ad atti e regolamenti approvati dal Comune del luogo in cui ha sede il Consorzio, ove compatibili.